

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE STRADE A TRAFFICO LIMITATO GESTITE DA VARCHI ELETTRONICI

Il Municipio di Locarno, richiamati:

- l'art. 9 cpv. 4 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- il Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990 (ROC);
- il Regolamento comunale sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del Comune di Locarno del 23 maggio 2025;
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987(LPDP);
- la Legge sulla protezione dei dati personali elaborata dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol);
- la Legge sulle multe disciplinari del 18 marzo 2016 (LMD);
- l'Ordinanza sulle multe disciplinari del 16 gennaio 2019 (OMD);
- la Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958(LCStr);

ordina

Art. 1

Scopo

La presente Ordinanza ha come scopo di disciplinare l'ingresso di veicoli privati e pubblici nelle strade a traffico limitato in territorio di Locarno, dotate di impianti per la rilevazione elettronica degli accessi. Essa definisce le procedure di rilascio e i termini di validità delle autorizzazioni.

Art. 2

Varchi elettronici

I varchi elettronici sono costituiti da fotocamere che leggono il numero di targa del veicolo in transito inviando i dati al sistema di controllo, che ne verifica l'autorizzazione. In mancanza di autorizzazione, il trasgressore è soggetto alle sanzioni previste dall'Ordinanza sulle multe disciplinari del 4 marzo 1996.

Art. 3

Utilizzazione e principi

L'istituzione delle attuali strade a traffico limitato mira a:

- a. ridurre il traffico veicolare e parassitario;
- b. ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;



- c. migliorare la sicurezza dei pedoni;
- d. conoscere i volumi di traffico ai varchi e pianificare eventuali modifiche alla circolazione.

Art. 4

Deroghe al transito e procedura di ottenimento

¹Hanno diritto alla deroga al divieto generale di circolazione per il transito nelle strade a traffico limitato:

- a. i veicoli intestati a richiedenti domiciliati, dimoranti nel Comune, nonché i detentori di una residenza secondaria, quali proprietari o locatari;
- b. i veicoli intestati a ditte con sede legale all'interno della zona a traffico limitato oggetto del divieto;
- c. veicoli intestati a titolari di ditte non domiciliate, i cui titolari sono domiciliati all'interno della zona a traffico limitato (massimo un'autorizzazione per ditta);
- d. ulteriori veicoli con autorizzazione del Municipio, rilasciata su richiesta scritta degli interessati.

²Il richiedente deve inoltrare regolare istanza scritta, indicando le targhe dei veicoli da autorizzare al transito, come pure fornendo prova del fatto che i requisiti di cui al cpv. 1 sono dati.

³Il richiedente che non ha un veicolo immatricolato a suo nome, ma ne utilizza uno in locazione o concesso in uso, deve allegare alla richiesta di autorizzazione la documentazione atta a comprovarne il legittimo uso (contratto di noleggio, prova di agire per conto della ditta intestataria del veicolo, ecc.).

⁴Le richieste prive della necessaria documentazione saranno considerate irricevibili e pertanto ritornate al mittente.

⁵La Polizia ha facoltà di richiedere informazioni supplementari per verificare i requisiti.

⁶Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi, entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento.

⁷La Polizia può verificare periodicamente i requisiti che hanno generato il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 5

Responsabilità

Il Municipio per il tramite della Polizia, vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Art. 6
Protezione dei dati

¹I dati e le immagini di transito vengono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy.

²Il Municipio e per esso la Polizia, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito alle finalità delle registrazioni.

³Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, fanno stato le norme della LPDP.

Art. 7
Registrazione dei dati

¹Le fotografie scattate ai varchi elettronici possono essere registrate e conservate il tempo necessario per adempiere alla procedura di contravvenzione.

²In caso di concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, la durata di conservazione sarà di al massimo 100 giorni.

Art. 8
Sanzioni

¹Le contravvenzioni alla segnaletica esposta ai varchi delle strade a traffico limitato sono punite dagli organi di Polizia a norma della LCStr.

²Chi dichiara il falso decade immediatamente del beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali applicabili in materia.

³La Polizia ha facoltà di sanzionare a posteriori i conducenti o i detentori di veicoli di cui al cpv. 2.

Art. 9
Disposizioni transitorie

Eventuali autorizzazioni già concesse rimarranno valide. Ad esse si applicherà tuttavia la presente Ordinanza, dalla sua entrata in vigore.

Art. 10
Entrata in vigore

La presente Ordinanza, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 209 LOC, entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Ordinanza adottata dal Municipio con risoluzione municipale n°. 2224 del 29 aprile 2025:



Città
di Locarno

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 28 maggio 2025 al 26 giugno 2025. Entrata in vigore: 27 giugno 2025.